



**Area IV - Gestione del territorio**  
**Sportello Unico delle Attività Produttive**  
Via A. Costa n. 12  
40062 Molinella (Bo)  
Tel. 051/690.68.70  
Fax 051/690.03.46  
**sportellounico@comune.molinella.bo.it**

**ALLEGATO A**



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DEL**  
**MERCATINO DEL RIUSO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....  
In vigore dal.....

## **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).

2. I mercatini del riuso perseguono le seguenti finalità:

- a). sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
- b). promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
- c). assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06;
- d). promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
- e). ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
- f). contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
- g). promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
- h). favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;

## **Art. 2 – Periodicità dello svolgimento**

1. Il mercato del riuso può svolgersi occasionalmente o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercato viene definita anche la relativa periodicità, a carico del dirigente d'area, sentita la Giunta Comunale.

## **Art. 3 – Soggetti ammessi**

1. La partecipazione al mercatino è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni o minorenni se accompagnati da maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

2. Sono escluse dalla partecipazione i seguenti soggetti:

- a) le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
- b) i soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo;
- c) gli hobbisti di cui al Legge Regionale 4/2013 e s.m.i;

3. Non è consentita la vendita o il baratto dei seguenti prodotti:

- a) articoli filatelici numismatici e mineralogici;
- b) oggetti ingombranti e/o oggetti di antiquariato;
- c) armi e/o oggetti preziosi;
- d) oggetti potenzialmente pericolosi quali ad es. bombole del gas, di ossigeno etc;
- e) animali;
- f) prodotti alimentari;
- g) oggetti che possono offendere il comune senso del pudore;
- h) prodotti la cui vendita è soggetta a normative speciali (medicine, tabacchi etc...);

4. I soggetti che partecipano ai mercatini del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiarano:

a). di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;

b). di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;

c). che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

#### **Art. 4 – Modalità di partecipazione**

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.

2. La partecipazione al mercatino è subordinata alla presentazione di istanza (redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale) debitamente compilata e consegnata (almeno sette giorni prima dell'evento) allo Sportello Unico delle Attività Produttive sito in Molinella via A.Costa n. 12 o a mezzo fax al n. 051-6900346.

3. La partecipazione prevede il pagamento all'Amministrazione Comunale dell'Occupazione di Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni.

4. Agli espositori è vietato:

a) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;

b) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;

5. Mediante Determina del Dirigente del Settore possono essere specificamente definite:

a). le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;

b). le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce,

c). eventuali i criteri di priorità per la partecipazione.

6. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

7. Vista le modalità di partecipazione sopra elencate ed i termini di presentazione delle istanze, si informa che per indisponibilità dello spazio e/o per altre ragioni di carattere organizzativo, il soggetto demandato all'organizzazione del mercato può respingere la richiesta di partecipazione senza alcun preavviso e senza che ciò possa comportare una richiesta di risarcimento da parte dell'interessato per eventuali danni connessi alla mancata partecipazione all'evento o per la ritardata comunicazione di non accoglimento dell'istanza.

## **Art. 5 – Organizzatore**

1. Il mercato del riuso è istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale o mediante soggetto appositamente individuato.

2. Nel caso in cui il mercato sia organizzato da soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione, le proposte (da presentare all'Amministrazione comunale) devono contenere:

a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazioni iscritte all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o privati)

b) luogo di svolgimento

c) periodicità

d) giorni e orari

e) altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali: l'organizzazione di manifestazioni collaterali o fiere espositive ai sensi della L.R. 12/2000 o mercatini degli hobbisti).

3. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione.

4. Il soggetto gestore:

a) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;

b) in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;

c) pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;

d) provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;

e) dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercatino;

f) provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Tassa Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;

g) controlla che venga venduta merce esclusivamente usata e secondo quanto espressamente indicato nell'art.3 del presente Regolamento;

h) redige l'elenco dei partecipanti da inviare al Comune prima dello svolgimento di ogni edizione del mercatino indicando oltre al nominativo i recapiti telefonici, indirizzo e-mail e indirizzo di residenza;

i) promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

## **Art. 6 – Aree per lo svolgimento dei mercatini**

1. Il dirigente, sentita la Giunta Comunale, decide la localizzazione del mercato del riuso e verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

## **Art. 7 – Attività di controllo**

1. I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo degli organi competenti.

## **Art. 8 – Provvedimenti sanzionatori**

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla dall'art. 4, da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nel presente Regolamento e/o nella Determina del Dirigente, si applicano le sanzioni previste dal D.lgs 114/98 e s.m.i. in caso di vendita in assenza di idoneo titolo autorizzativo. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 689/1981.